

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1004)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta dell'11 febbraio 1965
(V. Stampato n. 1276)*

**d'iniziativa dei deputati VICENTINI, PELLA, BIMA, LONGONI, GIGLIA, SCALFARO,
RESTIVO, ZANIBELLI, FRANZO, VIALE, NAPOLITANO Francesco, BARTOLE
ed ELKAN**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 13 febbraio 1965*

Modificazione dell'articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio 1964, n. 27, convertito, con modificazioni, nella legge 12 aprile 1964, n. 191, per quanto concerne le Banche popolari cooperative

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio 1964, n. 27, convertito con modificazioni nella legge 12 aprile 1964, numero 191, è sostituito dal seguente:

« L'obbligo della ritenuta e delle comunicazioni non si applica agli utili distribuiti dalle Banche popolari cooperative e dalle società cooperative iscritte nel Registro prefettizio della cooperazione, purchè nei relativi statuti siano espressamente previste le condizioni indicate all'articolo 26 del decreto legislativo

14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, e sempre che le condizioni indicate alle lettere *a)* e *b)* del predetto articolo 26 siano state osservate negli ultimi cinque anni ».

Art. 2.

La norma di cui all'articolo precedente ha efficacia dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 febbraio 1964, n. 27.